

# STUDI CONTROVERSIVI

FACOLTÀ BIBLICA



**Discussioni bibliche aperte al confronto e al dibattito**

Direttore responsabile G. Montefameglio.

[segreteria@biblistica.org](mailto:segreteria@biblistica.org)

La responsabilità degli studi è del singolo autore, che è anche proprietario del copyright (©).

**N. 3 – dicembre 2014**

## IL DIVORZIO NEL PENSIERO BIBLICO di Gianni Montefameglio

Nel primo numero di *Studi controversi* il dottor Salvatore Tarantino ha esposto le sue conclusioni arrivando ad affermare: “La moglie è dunque vincolata al marito finché quest'ultimo è in vita, qualunque sia stato il motivo, legittimo o illegittimo, del ripudio”. Nel secondo numero della rivista è riportata la discussione che ne è seguita tra il dr. Tarantino e gli interlocutori che vi hanno preso parte. In questo numero intendo esporre l'analisi biblica da me fatta del pensiero biblico sul divorzio.



Con la parola “divorzio” si intende lo *scioglimento del matrimonio* che mette fine a un'unione coniugale, cancellandone i doveri e le responsabilità giuridiche. Le leggi sul divorzio variano in modo considerevole in tutto il mondo; nella maggior parte delle nazioni per rendere valido un divorzio è richiesta la sentenza di un tribunale o di un'altra autorità dopo che si è celebrato un processo legale. Nei paesi in cui vige la monogamia, il divorzio consente a ciascuno dei due ex coniugi di sposarne un altro; laddove la poligamia (ma non la poliandria) è legale, con il divorzio la donna può convolare a nuove nozze. Quasi tutte le nazioni del mondo, tra cui l'Italia, hanno legalizzato il divorzio. La Città del Vaticano non prevede nei suoi ordinamenti una procedura civile per il divorzio.

Va detto subito che tale problematica esula del tutto dal concetto biblico. Nella Sacra Scrittura non esiste neppure la parola “divorzio”, sebbene alcuni versioni bibliche la impieghino nelle loro traduzioni. La Bibbia parla piuttosto di “ripudio” da parte del marito. Solo in casi eccezionali tale ripudio fu attuato anche da parte della donna (con un'azione ritenuta contraria alla *Torà*), ma ciò lo vedremo più avanti.

Con il ripudio, nelle Scritture Ebraiche entrambi i coniugi riacquistavano la loro libertà, mentre nelle Scritture Greche la otteneva solo il coniuge innocente. In più, prima che si formasse la comunità dei discepoli di Yeshùà, l'uomo poteva sposare quante donne voleva (avendone la possibilità finanziaria), mentre la donna poteva legarsi a un solo marito. Quindi, anticamente solo il ripudio da parte del marito poteva dare alla donna la possibilità di unirsi a un altro marito, perché solo con il ripudio valeva anche per lei lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Iniziamo ora la nostra analisi vedendo qual era la situazione biblica nel *Tanàch* (Scritture Ebraiche); passeremo poi a esaminare l'insegnamento di Yeshùa e dei suoi apostoli. Se non altrimenti specificato, la traduzione biblica utilizzata è la *NR*.

## Il ripudio nell'epoca antica prima di Yeshùa

La storia del ripudio presso gli ebrei è alquanto lunga. Nella società maschilista di allora, all'inizio la moglie era acquistata e il marito si riservava il diritto di renderla come qualsiasi altra merce. Il verbo solitamente usato per indicare il ripudio della moglie è *shalàkh*, שָׁלַח (cfr. *Dt* 22:19; *Ger* 3:1), "mandare via". Nei libri più tardivi si usa la forma *hifil* (causativo attivo) del verbo *yatzà* (יָצַא): "far uscire" (*Esd* 10:3,19). Il termine tradotto "marito" è spesso in ebraico *bàal* (בַּעַל), che significa "padrone" (cfr. *Gn* 20:3). La Bibbia parla del prezzo della sposa: era stabilito un contratto matrimoniale e lo sposo o suo padre doveva versare al padre della ragazza il prezzo della sposa (*Gn* 34:11, 12; *Es* 22:16; *1Sam* 18:23,25) quale compenso per la perdita dei servizi resi dalla figlia.

La donna divorziata è chiamata *grushàh* (גְּרוּשָׁה, *Lv* 22:13), "ripudiata"; *ishàh grushàh* (אִשָּׁה גְּרוּשָׁה). - *Lv* 21:7.

Nelle lingue originali della Bibbia i vocaboli impiegati per ripudiare la moglie sono:

- **Mandarla via** - "Lei rimarrà sua moglie ed egli non potrà *mandarla via* [לְשַׁלְּחָהּ] (*leshalkhàh*) "scacciare lei" per tutto il tempo della sua vita". - *Dt* 22:19; cfr. *Ger* 3:1.  
Nelle Scritture Greche Paolo usa il verbo ἀφίημι (*afiemì*), "mandare via", per indicare l'azione di un uomo o di una donna che abbandona il proprio consorte. - *1Cor* 7:11,12,13; cfr. *Ap* 2:4; nei sinottici significa lasciare la moglie per causa di morte.  
Un altro verbo impiegato nelle Scritture Greche è χωρίζω (*chorizo*), "separare/dividere", che indica la fine di un'unione matrimoniale. - *1Cor* 7:10,11,15.
- **Ripudiare** - "Se la figlia del sacerdote è vedova o *ripudiata* [גְּרוּשָׁה (*grushàh*)] senza figli". - *Lv* 22:13.
- **Liberarla** - "Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla [ἀπολύσαι αὐτήν (*apolýsai*), "*liberare lei*"] segretamente". - *Mt* 1:19; cfr. *Mt* 19:3.

L'antica situazione ebraica è tuttora esistente in certe regioni arabe, dove la moglie rimane legata a suo marito finché è gradita all'uomo. È ciò che avvenne quattro millenni or sono ad Agar: "Abraamo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beer-Sceba". - *Gn* 21:14.

Agar era una concubina. Il concubinato era già praticato prima che fosse data la *Toràh*, che ne prese atto e lo regolamentò, proteggendo i diritti sia delle mogli che delle concubine (*Es* 21:7-11; *Dt* 21:14-17). Presso gli ebrei la concubina aveva una posizione simile a quella di una moglie secondaria. A quanto pare, le concubine erano schiave: poteva trattarsi di ragazze ebreo vendute dal padre (*Es* 21:7-9), di schiave straniere acquistate o di ragazze straniere catturate in guerra (*Dt* 21:10-14). Alcune di queste schiave facevano da serve alla moglie libera, come le schiave di Sara, di Lea e di Rachele. - *Gn* 16:3,4;30:3-13; *Gdc* 8:31;9:18.

Da *1Sam* 25:44 appare che il padre (o perlomeno il re) manteneva la facoltà di sciogliere il matrimonio della figlia per passarla ad un altro sposo: "Saul aveva dato Mical sua figlia, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais".

## L'atto di ripudio nel Tanàch

Più anticamente, per ripudiare la propria moglie non servivano tante formalità. Bastavano poche e semplici parole, come si usa tuttora presso gli arabi, parole del tipo: "Vattene", oppure: "Tu sei per me come il didietro [zihar] di mia madre". - *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, a cura di Aluffi Beck-Peccoz R., Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, pag. 6.

### Tempi moderni

Oggi giorno si divorzia con molta facilità. Le separazioni, che fino a metà del secolo scorso destavano scandalo, oggi avvengono come se niente fosse, agevolate dal fatto che le persone scelgono spesso di coabitare senza sposarsi (altro fatto che suscitava scandalo nel secolo scorso). Divorzi e separazioni sono cose oggi talmente accettate che alcuni decenni fa uscì un libro scherzoso intitolato *Come ammazzare la moglie, e perché*, seguito da un altro libro intitolato sagacemente *Come ammazzare il marito senza tanti perché*.



Il marito faceva una dichiarazione contraria a quella con cui era stato concluso il matrimonio, come ad esempio: "Lei non è più mia moglie, e io non sono più suo marito" (*Os* 2:2). Nella colonia ebraica di Elefantina, isola del Nilo (su cui sono stati ritrovati papiri aramaici ben conservati grazie al terreno asciutto dell'Alto Egitto e importantissimi per la storia e la cultura ebraica), di diceva davanti a testimoni: "Io ripudio

mia moglie” oppure “lo odio mia moglie”. In Israele, secondo le prescrizioni di Mosè – ma anche in Mesopotamia – si doveva redigere un atto scritto di ripudio. Il “certificato di divorzio” di *TNM* in *Dt* 24:1,3 e l’“atto di divorzio” di *NR* in *Dt* 24:3 sono nel testo biblico originale il סֵפֶר כְּרִיתוּת (*sèfer keritùt*), “libro di ripudio”; letteralmente: “libro di troncamento”, perché *keritùt* deriva dal verbo *karàt* (כרת), “troncare”. In greco tale “libro di ripudio” era detto βιβλίον ἀποστασίου (*biblìon apostasiu*), “libretto di ripudio”.

“Nel caso che un uomo prenda una donna e in effetti ne faccia il suo possesso come moglie, deve quindi accadere che se essa non trova favore ai suoi occhi perché egli ha trovato qualcosa di indecente da parte di lei, deve anche scriverle un **certificato di divorzio** e metterglielo in mano e congedarla dalla sua casa”.  
- *Dt* 24:1, *TNM*; cfr. *Is* 50:1; *Ger* 3:8.

**“certificato di divorzio”**

Ebraico: סֵפֶר כְּרִיתוּת (*sèfer keritùt*), “libro di troncamento”  
Greco (*LXX*): βιβλίον ἀποστασίου (*biblìon apostasiu*), “libretto di ripudio”

Un esemplare di tale *sèfer keritùt*, risalente all’inizio del secondo secolo, è stato ritrovato nelle grotte di Mussabat presso Qumràn.

Al tempo di Yeshùà, perché l’atto di ripudio avesse valore, non era necessario presentarlo alle autorità. Giuseppe voleva infatti lasciare Miryàm, sua fidanzata (presso gli ebrei una coppia di fidanzati era considerata come già sposata, mai due non coabitando finché le formalità del matrimonio non erano concluse - *Gn* 19:8,14; *Gdc* 14:15,16,20), “segretamente” (*Mt* 1:19). Il trattato *Ghittin* (גיטין, “Documenti/Divorzi”) della *Mishnàh* è tutto una casistica sulle circostanze che invalidano o convalidano il *sèfer keritùt*. – Nella foto il frontespizio del *Nashim* (נשים; “Donne/mogli”) - edizione di Vilna, del 1921, che è il terzo Ordine della *Mishnàh*, suddiviso in sette trattati, di cui il sesto è *Ghittin*.



Nel trattato *Ghittin* si legge: “La sostanza essenziale di un *ghet* [גט; il *ghet* (che è il singolare dell’aramaico *ghittin*, גיטין) è il documento di divorzio] sono le parole seguenti: ‘Tu sei permessa a qualunque uomo’. R. Jehudah dice: ‘Tu hai la presente mia scrittura di separazione, una lettera di divorzio, un documento di licenziamento, per cui tu puoi andare a sposarti con qualunque uomo tu voglia’”. Queste parole furono scritte in aramaico per essere comprensibili da tutti.

Testo originale:

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין וגט פטורין למהך להתנסבא לכל גבר דתצביין גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך:

L’atto di ripudio doveva essere dato anche alla fidanzata per renderla libera, perché secondo il diritto ebraico la fidanzata era considerata perennemente vincolata al promesso sposo. Infatti, anche Miryàm, la madre di Yeshùà, stava per essere lasciata in questo modo da Giuseppe, pur senza testimoni: “Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente” (*Mt* 1:19). Il verbo ἐμνηστευμένην (*emneusteumenèn*) di *Lc* 1:27 (cfr. *Mt* 1:18), tradotto “fidanzata” da *NR* e “promessa in matrimonio” da *TNM*, può intendersi anche come “sposa”. La tradizione e l’esegesi moderna si dividono in due opinioni: alcuni sostengono il fidanzamento (Holzmeister, Perrella), quindi senza coabitazione; altri (Frangipane, Henze, Lattey) pensano che Miryàm già visse con Giuseppe al tempo dell’Annunciazione. Personalmente propendo per la prima opinione, perché l’angelo suggerisce a Giuseppe: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di *prendere con te* Maria, tua moglie” (*Mt* 1:20), segno che Giuseppe non l’aveva ancora presa con sé, che era l’atto con cui era sancito il matrimonio. Così si comprende anche meglio la libertà di Miryàm di recarsi da Elisabetta sua parente (*Lc* 1:39,40). Siccome il fidanzamento (*qiddushin*, קידושין, “santificazione/fidanzamento”) era per gli ebrei già indissolubile, al pari del matrimonio (*nissuin*, נישואין), si comprende perché Matteo usa il verbo “ripudiare” (ἀπολύω, *apolyó*, “liberare/congedare”) nei confronti di Miryàm (*Mt* 1:19) e perché parla anticipatamente di “moglie” (γυνή, *ghynè*, “donna/moglie”) e “marito” (ἀνὴρ, *anèr*, “uomo/marito”). - *Mt* 1:19,20.

**La limitazione del ripudio in Dt 24:1-4**

Mosè trovò già il ripudio tra le pratiche comuni del popolo ebraico e cercò di limitarne gli abusi più rilevanti. Millecinquecento anni dopo, Yeshùà spiegò: “Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi *permise* di mandare via le vostre mogli; ma da principio non era così” (*Mt* 19:8). La regolamentazione della concessione mosaica si trova in *Dt* 24:1-4:

“Nel caso che un uomo prenda una donna e in effetti ne faccia il suo possesso come moglie, deve quindi accadere che se essa non trova favore ai suoi occhi perché egli ha trovato qualcosa di indecente<sup>1</sup> da parte di lei, deve anche scriverle un certificato di divorzio e metterglielo in mano e congedarla dalla sua casa. Ed essa deve uscire dalla casa di lui e andarsene e divenire di un altro uomo. Se quest’ultimo uomo l’ha odiata e le ha scritto un certificato di divorzio e gliel’ha messo in mano e l’ha congedata dalla sua casa, o nel caso che l’ultimo uomo che l’ha presa in moglie muoia, non sarà permesso al primo proprietario di lei che l’aveva congedata di riprenderla perché divenga sua moglie dopo che è stata contaminata;

poiché questo è qualcosa di detestabile dinanzi a Geova<sup>2</sup>, e non devi condurre al peccato il paese che Geova<sup>2</sup> tuo Dio ti dà in eredità”. - *TNM*.

<sup>1</sup> Su questa espressione alquanto enigmatica torneremo più avanti.

<sup>2</sup> יהוה (Yhvh) nel testo ebraico; la lettura “Geova” è dovuta all’errore di un frate medievale che non conosceva lo stratagemma masoretico con cui si vocalizzò il sacro tetragramma per farlo leggere *Adonày*, evitando in tal modo di pronunciare il sacro Nome di Dio. La forma spuria e senza senso “Geova” è conservata oggi solo dalla Watchtower di Brooklyn, che ha la fissa per questo nome sbagliato. A tutt’oggi non si sa com’era pronunciato il tetragramma.

Mosè proibì così al primo marito di riprendersi la moglie che aveva ripudiato qualora fosse rimasta libera dal suo secondo marito.

In più, il marito non poteva ripudiare una donna da lui stesso violentata; in tal caso era obbligato a tenerla con sé per tutta la vita: “Quando un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, e l’afferra e si corica con lei e sono sorpresi, l’uomo che si è coricato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d’argento e lei sarà sua moglie, perché l’ha disonorata; e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita”. - *Dt 22:28,29*.

Anche il marito che aveva calunniato la propria moglie dicendo di non averla trovata vergine quando l’aveva sposata, qualora fosse stata documentata la sua falsità, non poteva ripudiarla mai: “Per aver diffamato una vergine d’Israele, lo condanneranno a un’ammenda di cento sicli d’argento, che daranno al padre della giovane. Lei rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita” (*Dt 22:19*). Il v. 17 menziona la “prova di verginità” (*TNM*). Si tratta del lenzuolo della prima notte macchiato di sangue; dopo cena il marito portava la sposina nella camera nuziale (*Sl 19:5; Gle 2:16*) e il lenzuolo veniva poi conservato o consegnato ai genitori della moglie, in modo che servisse da protezione legale qualora in seguito fosse accusata di non essere stata vergine fino al matrimonio. Diversamente, poteva essere lapidata per essersi fatta passare per vergine immacolata e avere così recato grave biasimo alla sua casa paterna (*Dt 22:13-21*). Questa consuetudine di conservare il lenzuolo macchiato di sangue è seguita ancora in alcuni paesi del Medio Oriente. Nel meridione d’Italia, fino a diversi decenni fa, il lenzuolo veniva esposto in pubblico.

Nel corso dei secoli, specialmente da parte dei profeti, si creò una certa avversione per il ripudio. Ciò indica che gli ebrei non avevano abbandonato del tutto la pratica. Nonostante la purificazione avvenuta tramite le prove subite con l’esilio babilonese, il “residuo” della nazione ebraica (*Is 1:9; 11:11,16; 37:31,32; Ger 23:3; 31:7-9*) conservò tale pratica odiata da Dio. Così, il profeta noto come Malachia, si erge contro l’uomo che vuol ripudiare con facilità ‘la moglie della sua giovinezza’ (*Mal 2:14*):

«lo odio il ripudio», dice il Signore, Dio d’Israele;  
«chi ripudia copre di violenza la sua veste»,  
dice il Signore degli eserciti.

Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali”. - *Mal 2:16*.

Tuttavia, il ripudio continuò a sussistere, anzi creò tra i rabbini vivaci discussioni in merito alle cause legittimanti tale pratica.

### **Le cause di ripudio secondo le varie scuole rabbiniche**

Il passo deuteronomico citato (*Dt 24:1-4*) accese una vivace discussione rabbinica sulle cause del divorzio e i dottori della Legge passarono da un rigorismo encomiabile a un lassismo sconcertante. La *Toràh* prescriveva infatti che il ripudio potesse essere effettuato per iscritto “quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo” (*Dt 24:1*) e “la prende in odio” (v. 3). Non gradirla più e odiarla sono in ebraico sinonimi con il significato di non amare più o amare di meno, perché gli ebrei – privi di mezzi termini com’erano – per dire “amare di meno” usavano il termine “odiare”. È così, infatti che vanno comprese le parole di Yeshùà in *Lc 14:26* e altrove.

	<i>NR</i>	Traduzione più moderna ( <i>TILC</i> )
<i>Lc 14:26</i>	“Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo”	“Se qualcuno viene con me e non ama me più del padre e della madre, della moglie e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se stesso, non può essere mio discepolo”

L’espressione deuteronomica “qualcosa di indecente” (*Dt 24:1*) – che letteralmente significa “nudità di una cosa” (ebraico: עֶרְוַת דָּבָר, *ervàt davàr*) – doveva indicare originariamente un difetto fisico che causava disgusto. Infatti, la stessa identica espressione si trova in *Dt 23:15*: “Il tuo accampamento dovrà essere santo, affinché egli non veda in mezzo a te *nulla d’indecente* [עֶרְוַת דָּבָר (*ervàt davàr*)] e non si ritiri da te” (nel *Testo Masoretico* è al v. 15). Qui si trova la prescrizione biblica che i gabinetti dovevano essere collocati fuori dall’accampamento: “Avrai pure un luogo fuori dell’accampamento e là fuori andrai per i tuoi bisogni” (v. 12). Lo sguardo del Signore, che scorreva protettivo nel campo del suo popolo, non doveva essere disgustato.

Il giudaismo posteriore, però, invece di vedervi una tara fisica, vi volle trovare un difetto morale che giustificasse il ripudio. La scuola che si rifaceva al rabbino Hillel (fine del 1° secolo a. E. V.), primo dei *tannaim* (i Maestri della *Mishnàh*), insisteva sul vocabolo *ervàh* (עֲרֻוָּה) - di cui *ervàt* (עֲרֻוָּת) è la forma costruita -, “nudità”, per concludere che l’adulterio, così come qualunque altra causa (*davàr*) legittimava il ripudio. La scuola che faceva capo al rabbino della *Mishnàh* Shammai (50 circa a. E. V. – 30 circa E. V.), congiungendo i due vocaboli leggeva *dvar* (דָּבָר) *ervàt*, dando a *dvar* il senso di “causa” (cfr. *Gs* 5:4) e riferendo la “nudità” (*ervàh*, עֲרֻוָּה) al rapporto sessuale illecito (cfr. *Lv* 18:6-19); l’espressione veniva così a significare “causa di rapporto sessuale illecito (nudità)”, restringendo il motivo del ripudio al solo adulterio. Ciò era possibile perché il testo ebraico non era vocalizzato e quindi דָּבָר poteva essere letto sia *davàr* (דָּבָר) che *dvar* (דָּבָר).

Secondo Shammai, il marito poteva dimettere la moglie solo in caso di infedeltà ovvero di adulterio. È vero che la *Toràh* imponeva per tale colpa la lapidazione (*Dt* 22:22), ma la moglie adultera poteva essere perdonata dal marito (*Os* 2:14) oppure essere ripudiata. - *Dt* 24:1-4.

Al contrario, il rabbino Hillel (contemporaneo di Shammai) dava all’espressione un senso più vasto che includeva qualsiasi avversione provocata al marito da uno sbaglio della moglie, fosse anche una pietanza cucinata male. Rabbi Aqiva (morto nel 135 circa), sostenitore del rivoltoso Shimon Bar Kokheba, arrivò perfino ad affermare che fosse sufficiente, per ripudiare la moglie, aver trovato una donna più bella di lei.

La discussione si legge nel trattato mishnico *Ghittin*:

“La scuola di Shammai insegna che il marito non deve ripudiare fuorché nel caso che constati in lei la sconcezza di una cosa. La scuola di Hillel opina: anche se lei ha bruciato un piatto nel cucinare, poiché sta scritto: perché lui ha trovato in lei sconcezza di una cosa (vale a dire: per ogni cosa). R. Aqiba dice: anche se ne trovate una più bella di lei, conforme a ciò che dice il testo: e se lei non troverà grazia ai suoi occhi”. – Cfr. V. Castiglioni, *Mishnaïot*, Roma. 1962, vol. II, pag. 224.

Il Castiglioni cerca di ridurre il lassismo della scuola di Hillel spiegando in una nota che il non aver cucinato bene un piatto va inteso metaforicamente nel senso di una condotta poco corretta (far debiti, troppo lusso, uscire troppo spesso fuori da casa) e che “più bella” va inteso in senso spirituale, vale a dire una donna che abbia un carattere morale migliore della precedente che con il comportamento troppo duro e aspro non si sarebbe accattivata la grazia ossia il favore del marito. Non è tuttavia necessario ricorrere a tale raddolcimenti della dottrina di Hillel.

Si legge nella letteratura ebraica non biblica: “Se [la tua donna] non cammina al cenno della tua mano, togliila dalla tua presenza”. – *Siracide* (*Ecclesiastico*) 25:26, *CEI*.

Tutto ciò ci mostra come occorra essere cauti nell’aprire la porta al divorzio, perché è facile trovare tante scuse per sfuggire alla propria responsabilità e al proprio dovere.

## **Il ripudio nelle Scritture Greche**

Siccome i singoli scritti della parte greca della Bibbia (il cosiddetto Nuovo Testamento) presentano vari aspetti complementari di questo problema, li esaminerò singolarmente, iniziando da Paolo, le cui lettere sono più antiche degli stessi Vangeli.

### **La problematica paolina**

**Rottura del vincolo matrimoniale per la morte di un coniuge** – Scrive Paolo: “La donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive; ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera; ma se il marito muore, ella è libera da quella legge; così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo” (*Rm* 7:2,3). Da questo passo si deduce che la morte rompe il vincolo matrimoniale, per cui il coniuge che sopravvive può passare liberamente a seconde nozze. Questo passo esclude anche l’interpretazione degli scrittori ecclesiastici dei primi secoli, i quali svilivano le seconde nozze sulla base *1Tm* 3:2 (“marito di una *sola* moglie”). Esaminerò più avanti quest’ultimo passo.

Ci si potrebbe domandare se alcune situazioni dolorose in cui i coniugi possono venire a trovarsi non siano equivalenti alla morte e quindi giustifichino il passaggio a nuove nozze di chi è rimasto solo o sola. Si pensi, ad esempio, ai casi di condanne all’ergastolo, di pazzia incurabile o di coma irreversibile, in cui un coniuge è sottratto per sempre all’altro come se praticamente fosse morto. Non potrebbe in tal caso il “vivente” sentirsi libero di passare a nuove nozze, se lo ritenesse necessario? Se per ragioni personali o familiari il coniuge libero non avesse la forza (che è dono di Dio) di rimanere solo, come condannarlo dal momento che praticamente si trova in perenne stato di vedovanza? Naturalmente il tutto va ben ponderato nel santuario della propria coscienza, cercando di scegliere la via migliore per sé e per la famiglia, evitando di seguire uno sterile egoismo.

Tornando comunque al passo paolino, non è possibile citarlo per condannare il divorzio asserendo che unica causa di rottura del vincolo matrimoniale sia la morte, escludendo così un’altra possibilità anteriore. L’apostolo, infatti, non accenna al divorzio perché esso esulava totalmente dal suo intento. Paolo, in *Rm* 7, non sta affatto facendo un trattato sull’indissolubilità del matrimonio; egli parla della Legge di Dio, spiegando che “mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte; ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo

morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera” (Rm 7:5,6). I faciloni delle religioni, che le inventano tutte per non sottomettersi alla santa *Toràh* di Dio, vogliono vedere qui un presunto affrancamento dalla Legge. È esattamente il contrario. Paolo scrive al

“La legge è santa, e il comandamento è santo, giusto e buono”.  
- Rm 7:12.

v. 6: “Così che **siamo schiavi** [δουλεύειν (*dulèuein*)] *in un nuovo senso secondo lo spirito* e non nella vecchiezza della lettera”. Paolo rifiuta l’osservanza puramente legalistica della *Toràh*, alla maniera farisaica, per abbracciarne l’**osservanza più piena e più coinvolgente** (“Sappiamo infatti che la legge è spirituale”, Rm 7:14), come Yeshùà insegnò. È in questo contesto che introduce un paragone con la donna vedova. In più, il ripudio da parte di Dio della sua santa *Toràh* non ebbe assolutamente mai luogo, per cui Paolo poteva ricorrere unicamente al paragone con la donna rimasta vedova: “O ignorate forse, fratelli (poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge), che la legge ha potere sull’uomo per tutto il tempo ch’egli vive? Infatti la donna sposata ...” (vv. 1,2). Si osservi anche che Paolo afferma che se la donna “diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, *sarà chiamata adultera*” (v. 3), il che presuppone che essa non lo era già. Argomentare che “se Paolo avesse conosciuta la possibilità di tale rottura per altra causa (adulterio) tutta l’argomentazione sarebbe rovinata”, come fa M. Zerwick (cfr. *De matrimonio et divortio in Evangelio*, 1960), è una tesi preconcepita che svia dal pensiero biblico. Infatti, siccome qui Paolo si rifà alla legge mosaica (“per legge”, v. 2), egli non poteva ignorare che proprio “per legge” altre cause, oltre alla morte del coniuge, potevano legittimare il ripudio.

**Evitare anche la separazione legale** – Il secondo passo paolino è ancora più rigido, perché sembra proibire non solo il ripudio ma perfino la separazione legale con cui i due coniugi trascorrono di fatto una vita indipendente. Ecco il passo:

“Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito (e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito); e che il marito non mandi via la moglie”. - 1Cor 7:10,11.

Di fronte all’eccessiva facilità con cui i coniugi del paganesimo si ritenevano liberi dal vincolo matrimoniale tramite una semplice separazione, Paolo afferma che questa non è lecita e che, se anche fosse avvenuta, non poteva rompere il vincolo.

Si noti il comando paolino dato il nome del Signore (“Non si separi”) espresso al presente e la clausola “se si fosse separata” espressa al passato: sono indicazione che mostrano come qui è presa in considerazione una situazione di fatto esistente al momento in cui Paolo scriveva e che non avrebbe dovuto ripetersi in futuro. Se la persona è già separata, si riconcili col coniuge, se è possibile, oppure rimanga sola senza maritarsi! Si osservi anche come in Paolo sia presente la concezione ebraica per cui è solo la parte superiore (marito o credente) che può rimandare l’inferiore (moglie o non credente):

- “La moglie non si separi dal marito”, . V. 10.
- “Il marito non mandi via la moglie”. – V. 11.
- “Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via”. – V. 12.
- “La donna che ha un marito non credente, s’egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito”. – V. 13.
- “Se il non credente si separa, si separi pure; in tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme”. – V. 15.

Il problema dell’adulterio per mezzo del quale il matrimonio è rotto non entra in considerazione, perché qui si tratta solo del problema della rottura matrimoniale per entrambi i coniugi tramite la separazione. Il già citato M. Zerwick (cfr. *De matrimonio et divortio in Evangelio*, 1960) sostiene che se Paolo avesse saputo che l’adulterio rompe il vincolo coniugale, lo avrebbe dovuto dire. Tale presa di posizione preconcepita dimentica che Paolo sta parlando della separazione come *causa* di rottura del vincolo, e quindi il fatto che il vincolo sia *già* stato rotto dall’adulterio non entrava in considerazione. Di più, la separazione qui proibita è quella che secondo la mentalità pagana ridava *la libertà ad entrambi i coniugi*, mentre l’adulterio, secondo il pensiero di Yeshùà (come vedremo) ridava libertà *solo al coniuge innocente*, e quindi non poteva essere preso in considerazione da Paolo in quanto non rientrava nel caso generale da lui trattato.

### **La problematica marciiana e lucana**

**Il pensiero di Marco (10:11,12)** – I farisei si accostano a Yeshùà per domandargli se fosse mai possibile il “divorzio” che si attuava con l’atto di ripudio. Il rabbi di Nazaret, secondo l’uso della diatriba rabbinica, risponde in due tempi, prima insinuando ai farisei la sua risposta e poi esponendo ai suoi discepoli il pensiero definitivo.

“Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito a un marito mandare via la moglie?» Egli rispose loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?» Essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via». Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma; ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L’uomo, dunque, non separi quel che Dio ha unito». In

casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio». - *Mr* 10:2-12.

Secondo Yeshùà l'atto di ripudio più che un diritto era una semplice concessione fatta da Dio alle miserie umane, e richiamandosi alla *Toràh* nel punto in cui parla della creazione della prima donna, ne riporta le parole finali: "I due saranno una sola carne" (*Gn* 2:24) e conclude: "L'uomo, dunque, non separi quel che Dio ha unito".

L'unione coniugale a due non può quindi essere infranta da alcuna *legge umana*, essendo stata sancita direttamente da Dio. Non vi può essere alcun ripudio da parte del marito o della donna che possa spezzare la nuova personalità a due costituitasi con il connubio coniugale.

Parlando poi con i suoi discepoli Yeshùà dà in modo sintetico la sua decisione definitiva mediante una norma generale: il ripudio - sia da parte dell'uomo che della donna - non scioglie il vincolo, ma rende adultero/a chi passa a seconde nozze.

"Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio" - *Mr* 10:11,12. \*

---

\* C'è motivo di pensare che le parole di Marco non riproducano alla lettera il pensiero di Yeshùà ma siano state leggermente modificate per meglio adattarle alla diversa problematica posteriore. La domanda posta in bocca ai farisei "è lecito a un marito mandare via [ἀπολύσαι (*apolýsai*), "ripudiare"] la moglie?" (*Mr* 10:2) non poteva infatti essere formulata così, perché nessuno metteva in dubbio la liceità del ripudio; il problema riguardava solo la sufficienza delle ragioni. Anche la possibilità del ripudio da parte della donna ("se la moglie ripudia suo marito", *Mr* 10:12) - che non era permesso nell'ambiente ebraico - tradisce una situazione ambientale posteriore. Anche per i più gravi difetti fisici del marito la donna poteva chiedere il divorzio ma mai ripudiare; spettava sempre al marito la redazione finale dell'atto di ripudio (cfr. Borsinven, *Textes rabbiniques*, Roma, 1965, nn. 1265, 1312, 1313, 1380). Si tolleravano dei casi per forza maggiore. Erodiade abbandonò Erode Filippo, suo marito e zio, per unirsi a Erode Antipa (*Mr* 6:17,18); Drusilla abbandonò il marito Azizo di Emesa per sposare il procuratore romano Felice (Giuseppe Flavio, *Antichità Giudaiche* 20, 7, 2; cfr. *At* 24:24). Ma in questi casi non si trattava ancora di vero ripudio. Solo Salomè, sorella di Erode il Grande, non andando d'accordo con Costobaro, gli inviò nel 25 a. E. V. un atto di ripudio (cfr. Giuseppe Flavio, *Antichità Giudaiche*, 15, 7, 10). Tra i gentili, al contrario, anche la donna aveva parità di diritto nei riguardi del marito. L'uso del ripudio da parte della donna esisteva presso i parti. - Cfr. Giuseppe Flavio, *Antichità Giudaiche*, 18, 9, 6.

---

L'atto di ripudio non infrange il vincolo stabilito da Dio e non può ridonare ai *due* coniugi quella libertà che tanto gli ebrei quanto i gentili vi annettevano. Il caso di un matrimonio *già infranto* per adulterio da uno dei due coniugi non riguardava la norma generale stabilita da Yeshùà in corrispondenza del problema generale: 'È lecito ripudiare o no?'

La norma di Yeshùà raggiunge una profondità ben più grande: più che sottolineare l'indissolubilità del matrimonio, essa vuole ristabilire l'unione monogamica originariamente intesa da Dio, e che spiegherà poi le clausole mattaiche. L'uomo, secondo il costume ebraico, poteva unirsi a una donna qualsiasi senza violare il diritto della propria moglie; gli era solo proibito unirsi a una donna già sposata, perché in tal caso avrebbe violato il diritto del marito di lei. Al contrario, Yeshùà afferma che l'unirsi con un'altra donna significa peccare contro la *propria* moglie: "Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio *verso* [ἐπί (*epi*) + accusativo, "contro"] *di lei*" - *Mr* 10:11). In tal modo Yeshùà mette la donna sullo stesso piano di parità del marito. Si comprende quindi come le modifiche apportate da Marco alle parole di Yeshùà non facciano altro, in fondo, che sottolineare meglio questa parità di situazione già enucleata da Yeshùà.

Come la donna sposata non può - senza incorrere in adulterio - unirsi a un altro uomo, nella stessa maniera un marito non può unirsi a un'altra donna, poiché peccerebbe "contro [ἐπί (*epi*)] di lei".

Il matrimonio implica perciò un'unione a due che non può essere infranta dal ripudio. Qui non entra affatto in considerazione il caso in cui uno dei due coniugi abbia *già* infranto tale unione con l'adulterio. Di questa particolare situazione parlerà espressamente *Mt*, che tratta l'aspetto casistico e non generale del problema.

**Il pensiero di Luca (16:18)** - Al medesimo concetto di Marco si riconduce il Vangelo lucano, che presenta l'insegnamento di Yeshùà, concernente il ripudio, senza la discussione con i farisei:

"Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio". - *Lc* 16:18.

L'evangelista sembra qui riprodurre, senza l'inciso mattaico e con interferenze marciiane, la norma generale che il matrimonio non può essere sciolto con un atto di ripudio umano. Ripudiare la propria moglie per sposarne un'altra significa commettere adulterio con la nuova donna in quanto il vincolo precedente non è affatto spezzato. Come logica conseguenza, anche il futuro matrimonio della ripudiata con un altro uomo rimane nella sfera dell'adulterio. Questo è il lieto e buon annuncio del "regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi". - *Lc* 16:16, *CEI*.

## **La problematica mattaica**

**La questione critica: le clausole mattaiche** – I passi precedenti riguardanti indissolubilità del matrimonio (*Rm* 7:1-4; *1Cor* 7:10,11,12-16; *Mt* 5:31,32; *Lc* 16:18; *Mr* 10:2-12; *Mt* 19:3-12) sono assai categorici e sembrano escludere ogni eccezione, mentre *Mt* – Vangelo che così come l’abbiamo ora fu scritto verso l’80-85 – permette il ripudio nel caso di “fornicazione” (πορνεία, *pornèia*), termine di cui dovremo parlare. Di conseguenza, molti esegeti si sono domandati con ragione se tale eccezione mattaica non sia criticamente sospetta e dovuta ad un’aggiunta dell’evangelista desideroso di venire incontro ai problemi della congregazione primitiva, sensibile alla debolezze umane. Il teologo tedesco Rudolf Karl Bultmann (1884 - 1976) riteneva che Matteo avrebbe corretto il pensiero di Yeshùa secondo la terminologia rabbinica. – R. K. Bultmann, *Die Geschichte der synoptischer Tradition*, Göttingen, 1958, pag. 26.

Il teologo tedesco Ethelbert Stauffer (1902 -1979) scrisse al riguardo: “Difficilmente queste precisazioni casistiche, sconosciute anche a Paolo (*1Cor* 7:10,11), possono essere parole proprie di Gesù”; così anche diversi altri esegeti, i quali ritengono si tratti di un’aggiunta tardiva, dimostrata dai testi paralleli, per uniformarsi al diritto comune.

Che dire? Un credente che volesse accettare tale ipotesi dovrebbe concludere che Matteo, sotto la guida dello spirito santo, avrebbe di proposito completato il pensiero di Yeshùa con delle concessioni che non tradivano ma interpretavano genuinamente il suo insegnamento. Anche per l’ammissione dei gentili nella chiesa solo gradualmente e sotto la spinta dello spirito santo gli apostoli poterono capire che era secondo la volontà di Dio. Non è questo però il caso dell’eccezione mattaica, perché le apparenti contraddizioni dipendono solo dalla diversa problematica che è presentata in *Mt*.

**Il ripudio in *Mt*** – Matteo parla due volte del problema matrimoniale: una volta nell’insegnamento sulla montagna (*Mt* 5:32) e un’altra nella nota diatriba con i farisei. – *Mt* 19:9.

**Il cosiddetto sermone del monte (*Mt* 5:32)** – Nei suoi precetti con cui rende ancora più stringente la *Toràh*, Yeshùa osserva:

“Fu detto: ‘Chiunque ripudia sua moglie le dia l’atto di ripudio’ [*Dt* 24:1]. Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione [*πορνεία* (*pornèia*)], la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via [*ἀπολελυμένην* (*apolelymènen*), senza articolo: “una ripudiata” (*CEI*); si tratta quindi di una qualsiasi ripudiata] commette adulterio”. – *Mt* 5:31,32.

La donna ripudiata, qualunque ne sia la causa (e quindi anche in caso di “fornicazione”), non può essere sposata da altri. Dal parallelismo esistente in *Mr*, si deve concludere che ciò vale anche per il marito adultero ripudiato: “Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio”. - *Mr* 10:11,12.

Si tratta qui di un giro di vite rispetto alla norma deuteronomica, per cui deve necessariamente comportare qualcosa di più stringente. Ora, se Yeshùa permettesse il ripudio in caso di adulterio – dicono molti -, egli non farebbe altro che aderire alla scuola di Shammai che legittimava il divorzio solo in caso d’adulterio. Yeshùa è però ben al di là di questa diatriba: anche nel caso di adulterio egli *non permette* il divorzio totale: “una ripudiata” (*apolelymènen*), una qualsiasi ripudiata, anche se fosse già adultera, non potrebbe mai passare a seconde nozze. La proibizione di Yeshùa è nel suo caso assoluta: “Chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio” (*Mt* 5:32, *CEI*) con lei, perché non è libera. Sta qui la differenza tra il pensiero di Yeshùa e le altre interpretazioni rabbiniche. Il rabbi di Nazaret vuol dire che non è mai lecito ripudiare la propria moglie perché ciò significherebbe esporla al pericolo di adulterio. È evidente che se la donna fosse già adultera, il suo ripudio non la esporrebbe più a tale colpa in cui è già caduta.

---

παρεκτός λόγου πορνείας  
*parektòs lògu pornèias*  
eccetto per caso di fornicazione  
*Mt* 5:32

È difficile accogliere l’opinione di coloro (K. Staab, H. Ljungman, A. Allgeier, P. T. Schwegler, U. Holzmeister) che vorrebbero tradurre παρεκτός (*parektòs*) non con “eccetto” ma con “persino” oppure dandogli in senso di “sia escluso anche il caso di fornicazione”, ammesso come valido dai shammaiti.

---

Qui Yeshùa non parla della situazione del marito che ripudia la moglie, né si sofferma a considerare se pure lui rimanga legato o no alla donna ripudiata. Qui si tratta solo la situazione della ripudiata che non può passare a nuove nozze. Del ripudiante, Yeshùa parlerà invece più tardi nella sua polemica con i farisei.

**La polemica contro i farisei** – Qui la problematica è diversa perché non si parla solo della donna ripudiata ma anche dell’uomo che ripudia. Vi si legge, infatti:

“Io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un’altra, commette adulterio”. - *Mt* 19:9.

Mettendo la frase al contrario – qualora sussistesse il caso della fornicazione – ne risulta:



‘Io vi dico che chiunque manda via sua moglie per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, non commette adulterio’.

È ora venuto il momento di capire cosa significa il termine greco *pornèia* (πορνεία) nel pensiero mattaico, che si presenta come motivo di deroga alla norma dell'indissolubilità matrimoniale.

Il μὴ ἐπὶ πορνείᾳ (*mè epì pornèia*) in Mt 19:9

In Mt 19:9 il μὴ ἐπὶ πορνείᾳ (*mè epì pornèia*), essendo in una proposizione condizionale, equivale a ἐὰν μὴ (*eàn mè*) con il senso di “se non in caso di fornicazione”. Si esclude perciò dall'asserzione generale precedente il caso della fornicazione. Non sono quindi paralleli i passi simili, come Col 3:14: “Al di sopra [ἐπὶ (*epì*)] di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione”, in cui l' *epì* ha il valore di “sopratutto”. Tale senso di “sopratutto”, che accentua un fatto sopra una serie di altri, non si può applicare al passo mattaico, come se fosse ‘sopratutto in caso di fornicazione’. È poi difficile ridurre questo brano all'identico insegnamento sostenuto in Mt 5:32, vale a dire che il ripudio di una donna le dà occasione di diventare adultera, per il semplice fatto che qui non si parla solo della ripudiata ma anche del ripudiante a cui si dà la facoltà di passare a seconde nozze.

**Mt 19:9**  
**λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὅς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ**  
**lègo dè ymìn òtì òs ἂn apolýsē tèn gynhàika autù**  
**dico e a voi che chiunque ripudi la donna di lui**  
**μὴ ἐπὶ πορνείᾳ**  
**mè epì pornèia**  
**se non per fornicazione**  
**καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται**  
**kài gamèse àllen moichàtai**  
**e sposi un'altra commette adulterio**


“Io vi dico che chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di fornicazione, e ne sposa un'altra commette adulterio”. - TNM.

Che cos'è dunque la *pornèia* (πορνεία), la “fornicazione”? Le soluzioni proposte per dare un senso a questa parola nel passo mattaico in questione sono due, tre se contiamo anche l'opinione dell'americana Watchtower, che però non dispone di biblisti nel suo direttivo.

- La “fornicazione” designerebbe un matrimonio illegittimo secondo la *Toràh*. In questa interpretazione, Yeshùà permette, anzi obbliga il marito al ripudio della moglie;
- La “fornicazione” sarebbe una relazione adultera;
- “*Pornèia* è inteso nel senso di uso gravemente immorale dei genitali di almeno un essere umano; all'atto deve inoltre aver partecipato qualcun altro (essere umano consenziente o bestia), dello stesso sesso o di sesso opposto. (Gda 7) L'atto illecito di uno stupratore è fornicazione, ma, naturalmente, non rende colpevole di fornicazione anche la vittima”. – *Perspicacia nello studio delle Scritture*, Vol. 1, pag. 962.

Esaminiamo ora le interpretazioni.

**Matrimonio legalmente illegittimo** – Questa soluzione fu proposta dal teologo e biblista francese J. Bonsirven (1880 - 1958). Fu poi ripresa da altri studiosi con nuove sfumature. Secondo questi autori si tratterebbe di matrimoni validi per i gentili ma invalidi biblicamente perché contratti nei gradi di parentela interdetti dalla *Toràh* e di cui si parlerebbe anche nel concilio gerosolimitano (At 15:28,29; Lv 17 e 18 domina tutto il decreto apostolico per i matrimoni interdetti; cfr. Lv 18:6-18). Il senso del passo sarebbe il seguente: proibizione assoluta del ripudio, ad eccezione di quei matrimoni che erano illegali dal punto di vista della *Toràh* ma considerati possibili tra i gentili. A quanto pare, la casistica rabbinica era più tollerante nel caso dei pagani convertiti alla fede giudaica. Si legge nello *Shulkhan Aruch* (שולחן ערוך, letteralmente: “Tavola apparecchiata”; nella foto il frontespizio del libro pubblicato nel 1574 a Venezia), un testo sapienziale ebraico redatto nel 16° secolo: “Qual è il diritto dei proseliti riguardo alla donne proibite per aver consanguineità? Se il matrimonio era con la madre o con una sorella [derivata] dalla madre, dopo la conversione la deve ripudiare; se ha sposato altre donne proibite, non si comanda di ripudiarle”. In questa interpretazione, di fronte al lassismo dei tempi, Matteo avrebbe protestato ristabilendo la posizione rigida e genuina già difesa da At 15:29: il ripudio non sarebbe possibile se non nei casi di unioni illegali stabiliti da Lv 18. La congregazione dei discepoli di Yeshùà dovette affrontare tali problemi con la conversione dei pagani, per cui Matteo si sarebbe mostrato ben più fermo dei rabbini del suo tempo. Le relazioni incestuose sarebbero quindi l'unica eccezione all'indissolubilità del matrimonio.




Non ci sarebbero difficoltà ad accogliere questa interpretazione, se di fatto il capitolo 18 di Lv si restringesse a proibire i matrimoni incestuosi, classificandoli “fornicazione”. In realtà, il suo insegnamento è assai più vasto: nel campo delle promiscuità tra uomini, donne, animali – proprie del regime patriarcale d'un tempo -, l'autore sacro intende proibire tutte quelle fornicazioni a cui l'uomo sposato si poteva abbassare, come bestialità, sodomia, adulterio e contatti con donne non sposate ma a lui legate da stretta consanguineità. Tutto ciò dovrebbe quindi rientrare nella “fornicazione”, se si pretende che l'eccezione mattaica si riferisca alla prescrizione levitica di Lv 18. Essa include in modo particolare anche l'adulterio (“Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei”, Lv 18:20), che non può



ripetuta anche nella legislazione posteriore, benché il modo di punizione variasse secondo i casi. La moglie adultera doveva essere uccisa con l'amante: "Quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno" (*Dt 22:22*), "Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte" (*Lv 20:10*). Una fidanzata doveva essere pure lapidata con l'amante: "Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, si corica con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città, e li lapiderete a morte" (*Dt 22:23,24*), ma se le circostanze provavano che la donna era stata violentata, era punito solo l'uomo (v. 25). Nel caso di una schiava il colpevole era sottoposto a una semplice ammenda: "Nel caso che un uomo giaccia con una donna e abbia un'emissione seminale, qualora sia una serva designata per un altro uomo, e non sia stata in alcun modo redenta né le sia stata data la libertà, deve aver luogo la punizione [בְּקִרְתָּ תְּהִיָּה] (*biqòret tihyèih*), "punizione/investigazione ci sarà"; "saranno puniti entrambi" (*NR*) è interpretazione del traduttore]. Non devono essere messi a morte, perché essa non è stata messa in libertà" (*TNM*). Se l'adultera era figlia di un sacerdote, doveva essere arsa viva: "Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, ella disonora suo padre; sarà bruciata con il fuoco" (*Lv 21:9*). Anche il profeta Ezechiele vuole che gli adulteri siano puniti con la morte: "[Se] contamina la moglie del suo prossimo ... No, non vivrà! ... sarà certamente messo a morte; il suo sangue ricadrà su di lui". - *Ez 18:11,13,14*.

Occorre tuttavia ricordare che non si hanno testimonianze documentanti l'applicazione della legge in epoca storica; in epoca tardiva la punizione era semplicemente il ripudio. Il fatto che Giuseppe, "uomo giusto", volesse solo divorziare dalla fidanzata Miryàm, mostra che la pena capitale non era più praticata (*Mt 1:19*). Secondo la *Toràh* (*Dt 22:24*) lei avrebbe dovuto essere lapidata.

L'episodio dell'adultera narrato in *Gv 8:3-11* non prova l'uso della lapidazione nel primo secolo, perché furono i nemici di Yeshù che "gli condussero una donna colta in adulterio" per tendergli un tranello e per vedere se avrebbe ristabilita l'antica pratica della *Toràh* o l'avesse cambiata; in un modo o nell'altro avrebbero avuto un motivo apparente per condannarlo. Yeshù si trasse d'impaccio senza pronunciarsi e con il suo comportamento si oppose alla pena capitale. Lo stesso si dica per la samaritana unita ad un uomo che non era suo marito. - *Gv 4:5-26*.



Il comportamento del profeta Osea verso sua moglie infedele mostra che la legge non era applicata al suo tempo e tutto l'insegnamento profetico riguardante la nazione adultera di Israele, che riceve il perdono di Dio, testimonia una prassi opposta alla pena capitale.

I libri sapienziali del *Tanàch*, per dissuadere dall'adulterio mettono in guardia contro le moine della donna adultera e i rischi a cui lei espone, vale a dire:

- a) Morte - "La sua casa pende verso la morte, e i suoi sentieri conducono ai defunti". - *Pr 2:18*.
- b) Povertà - "Per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane, e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa". - *Pr 6:26*.
- c) Vendetta punitrice del marito - "Perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni, e le tue fatiche non vadano in casa di estranei". - *Pr 5:10*; cfr. 31:3.

La parte greca della Bibbia dichiara che tale colpa non può accordarsi con una vita vissuta al servizio di Dio ed esclude l'ingresso nel Regno dei Cieli: "Non sapete che gli ingiusti non ereditano il regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori ... né adulteri, né effeminati, né sodomiti ... ereditano il regno di Dio". - *1Cor 6:9,10*.

**Il caso di dubbio d'adulterio.** In caso di dubbio il marito non poteva ritenere la dote della sposa, e la sospettata doveva sottoporsi, se il marito voleva, all'*ordalia* biblica, il giudizio di Dio (*Nm 5:11-31*). Ciò avveniva ogni volta che un marito geloso aveva un sospetto, più o meno fondato, circa la fedeltà della sua donna. Usi simili esistono presso vari popoli (Sierra Leone, Guinea, altre regioni africane), impiegando un veleno alla cui mortalità si sfugge mediante il vomito o l'uso nascosto di un antiveneno. Presso gli ebrei, invece, gli ingredienti usati erano del tutto innocui: l'effetto poteva derivare solo dalla paura, e ciò è molto interessante psicologicamente perché si basa sullo spesso principio impiegato scientificamente dalla cosiddetta macchina della verità, il poligrafo, che misura e registra le diverse caratteristiche fisiologiche prodotte dalle emozioni di chi sta mentendo. L'uso delle ordalie persistette a lungo anche nella cristianità sino al 18° secolo, sotto varie forme (fuoco, acqua, pane del giuramento); l'inefficacia di tali scimmiettamenti della pratica biblica fu evidente quando vennero dichiarate innocenti delle persone che poi risultarono colpevoli.

La "**fornicazione**" significa per il coniugato un adulterio aggravato. L'adulterio è "la grande colpa" di cui parlano certi testi egizi e ugaritici. È la colpa che il re filisteo di Gherar stava per commettere con Sara, moglie di Abraamo: credendoli fratello e sorella, Abimelec prese Sara perché divenisse sua moglie ma, avvertito da Dio in sogno, il re la restituì ad Abraamo, dandogli come compenso bestiame, schiavi e mille sicli d'argento a garanzia della castità della donna protetta da Dio (*Gn 20:1-18*). All'adulterio è paragonata metaforicamente l'idolatria perché essa rompeva il patto tra Dio e il suo popolo: "Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua

sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore, ed è andata a prostituirsi anche lei” (Ger 3:8); “Perciò, prostituta, ascolta la parola del Signore ... faranno salire contro di te una moltitudine e ti lapideranno e ti trafiggeranno con le loro spade” (Ez 16:35,40). I giudei che non vogliono accogliere e riconoscere il Messia sono degli adulteri perché si staccano dal loro Dio che per pezzo del suo consacrato li vuole salvare: “Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno” (Mt 12:39), “Se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli”. - Mr 8:38.

Andando a puttane si stabilisce un'unione così intima tra l'uomo e la prostituta da formare un unico corpo con lei, da infrangere così il vincolo con Yeshùa e da strappargli le membra per farne membra di prostituzione: “Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta?” (1Cor 6:15). La comunione è una parte costitutiva dell'unione uomo-donna.

1Cor 6:16

“Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei?  
«Poiché», Dio dice, «i due diventeranno una sola carne» [Gn 2:24]” .

ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἐν σῶμά ἐστιν  
o kollòmenos tè pòrne en sòmà estin  
chi si unisce alla prostituta in corpo è  
“chi si unisce ad una meretrice è un solo corpo” (TNM)

I recenti studiosi che attribuiscono al termine *pornèia* (πορνεία), “fornicazione”, il senso di matrimonio illegittimo, negano che essa possa equivalere ad adulterio, perché tale colpa di infedeltà nel caso degli sposati dovrebbe essere chiamata *adulterio* e non “fornicazione” (μοιχεία, *moichèia*, e non *πορνεία*, *pornèia*). Va detto però che - a quanto pare - il vocabolo *pornèia* fu scelto ad arte per indicare qualcosa di più del semplice adulterio. Non è infatti l'atto materiale singolo che Yeshùa considera in Mt 5:32;19:9 quanto piuttosto la rottura totale dell'unione (fisica e morale) per la donazione totale e ripetuta della donna infedele ad altro uomo. Aspetto interessante, la traduzione ebraica della frase di Yeshùa “salvo che per motivo di fornicazione”, con cui presenta l'eccezione, ha un intensivo: “A causa per questione”. Si vuole forse alludere a una pratica più che a un atto di fornicazione?

בלתי על-דבר זנות  
*biltiy al-dvār zenūt*  
eccetto a causa-per questione (di) fornicazione

Naturalmente, per il parallelo stabilito da Mr 10:11,12 tra uomo e donna è possibile rovesciare anche la situazione e applicarla all'uomo adultero, che per tale colpa rompe il vincolo con la donna e può essere da lei ripudiato.

Vediamo ora alcuni passi in cui le relazioni extraconiugali della donna sono semplicemente chiamate “fornicazione” includendovi tuttavia anche una certa sfumatura di persistenza proterva e recidiva. Si legge in Os 2:2:

“Intentate causa contro vostra madre; intentate causa, poiché non è mia moglie e io non sono suo marito. Ed essa deve togliere d'innanzi a sé la sua fornicazione e di fra le sue mammelle i suoi atti di adulterio”. – TNM (nel Testo Masoretico è al v. 4).

Nel testo ebraico si ha זנוּתָהּ (*zenunèyha*), plurale costruito di זנוּת (*zenùn*), tradotto da NR con il plurale “sue prostituzioni”, tuttavia i traduttori ebrei della LXX usarono qui il singolare greco *πορνεία* (*pornèia*), su cui sembra basarsi TNM. Ora si noti il parallelismo tra “la sua fornicazione” e “i suoi atti di adulterio”. La *pornèia* presuppone quindi una molteplicità di colpe; è per questo che il testo parla di “suoi amanti” (v. 7). L'uso per vocabolo *πορνεία* (*pornèia*) fa vedere l'adulterio sotto una luce peggiorativa, come uno stato di peccato, come un'abitudine, una schiavitù nella colpa. I profeti paragonano Israele a una donna adultera che ha abbandonato il suo Dio per seguire altri e si è prostituita (greco: *πορνεία*, *pornèia*) davanti a tante altre divinità.

Nel libro del *Siracide*, che non fa parte del canone biblico ma che è pur sempre parte della letteratura ebraica, si legge:

“Così della donna che abbandona suo marito, e gli presenta eredi avuti da un estraneo. Prima di tutto ha disobbedito alle leggi dell'Altissimo, in secondo luogo ha commesso un torto verso il marito, in terzo luogo si è macchiata di adulterio e ha introdotto in casa figli di un estraneo”. - *Siracide* (*Ecclesiastico*) 23:22,23, CEI.

Ciò che CEI traduce “si è macchiata di adulterio” è nel testo originale greco ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη (*en pornèia emoichèuthe*), letteralmente: “In fornicazione si è macchiata di adulterio”. Qui appare evidente che il *πορνεία* (*pornèia*) è un accrescitivo dell'adulterio. Questa donna si è prostituita negli adulteri, seguendo altri amanti. Il v. 17, di cui i vv. 22 e 23 sono la contropartita, ci fa capire – pur applicandosi a un uomo – che anche questa donna si è data a ritenere che “ogni pane è appetitoso”.

È in questo senso che nel *Pastore di Erma* (un testo apocalittico paleocristiano della prima metà del 2° secolo) viene intesa la clausola mattaica: “Se la donna *permane* nella sua fornicazione”. – Mand 4, 1, 5, corsivo aggiunto per enfasi.

Non si tratta perciò di un semplice atto di adulterio ma di una persistenza nella colpa che si ripete con uno o più amanti.

Yeshùà ha eliminato per i colpevoli la pena capitale (del resto, già non più praticata al suo tempo). Infatti, all'adultera disse: "Neppure io ti condanno; va' e non peccare più" (Gv 8:11). Ma in tali casi che cosa permette Yeshùà al coniuge innocente? Sono due le interpretazioni che vengono date su questo punto: 1. separazione legale senza possibilità di un nuovo matrimonio, 2. facoltà di risposarsi.

Partendo dal presupposto che nella "fornicazione" dei passi mattaici si tratta di adulterio di uno dei due coniugi, che cosa consente Yeshùà? Esaminiamo le due interpretazioni.

**La separazione legale.** La possibilità che Yeshùà consentisse la separazione legale, fatta salva la permanenza del vincolo matrimoniale, fu ammessa da molti scrittori ecclesiastici dei primi secoli. In questa interpretazione la donna ripudiata rimaneva legata alla sua colpa senza essere libera dal vincolo matrimoniale. Pur nella separazione lei era sempre legata al marito ed espiava la sua colpa rimanendo sola. Era il marito innocente che era libero di risposarsi, perché "il marito non è più marito" - ὁ ἀνὴρ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ (o *anèr uk èstin anèr*) -: così si legge nell'*Omelia 19* su *1Cor* del Crisostomo (PG 61,154,155), arcivescovo e teologo bizantino del 4° secolo. La colpevole, invece non era "donna di alcuno": οὐδενός ἐστι γυνή (*udenòs esti ghnè*). Così anche Girolamo, teologo romano nonché latinista (tradusse la Bibbia in latino volgare) e dottore della Chiesa cattolica, in *Mt 19:9* (PL 26, 35). Tale soluzione era già stata presentata nel *Pastore di Erma* (*Mand 4, 1, 1-11*). Tale posizione fu difesa dai teologi medievali e più recentemente ringiovanita dal benedettino J. Dupont – Cfr. *Mariage et Divorce dans l'Évangile*, Bruges, 1959.

Mi pare però che la separazione legale non entri affatto nella problematica di Yeshùà. Infatti, gli fu domandato se era lecito *ripudiare* la propria moglie per determinate cause: "È lecito mandare via [ἀπολύσαι (*apolýsai*), "ripudiare"] la propria moglie per un motivo qualsiasi?" (*Mt 19:3*). Il ripudio, nella mentalità giudaica, includeva il diritto di passare a nuove nozze. Il fatto stesso che il primo marito non poteva risposare la moglie che aveva ripudiato e che era diventata di un altro uomo, neppure se quest'ultimo divorziava da lei o moriva (*Ger 3:1*), mostra che era così; lo stesso valeva per la donna (*Dt 24:1-4*). La risposta di Yeshùà doveva perciò riguardare il problema posto e non la semplice separazione legale. Nella sua diatriba, insegnando che l'uomo commette adulterio quando sposa un'altra donna al di fuori del caso di "fornicazione", Yeshùà lascia capire che in quest'ultima situazione egli può, se lo vuole, passare a seconde nozze. Non si tratta perciò di una separazione legale. Il primo a introdurre il sistema della separazione legale nella congregazione primitiva fu Paolo, che di fronte a casi di separazione coniugale avvenuti nel passato, insegnò che essa non produce la rottura del vincolo, come supponevano i gentili: "Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito (e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito); e che il marito non mandi via la moglie". - *1Cor 7:10,11*.

**Rottura del vincolo per la parte innocente.** Il vocabolo greco ἀπολύσαι (*apolýsai*), "ripudiare", significa vera rottura matrimoniale nel caso di adulterio, ma con diversa sfumatura per i due coniugi. L'adulterio è una colpa che per potenza satanica rompe drammaticamente l'unione a due che dovrebbe sussistere nel matrimonio. Per influsso maligno la comunione viene spezzata dal coniuge che si arrende al peccato. Questa rottura del vincolo attuata dalla colpa produce tuttavia effetti diversi nei due coniugi.

Per chi è colpevole (adultero o adultera) non vi è che una soluzione: o essere perdonato/a dal coniuge innocente e tornare a convivere oppure non peccare più restando senza unirsi ad altre persone.

All'adultera di *Gv 8* Yeshùà non comanda di tornare da suo marito ma di non peccare più: "Va' e non peccare più" (v. 11). Una donna ripudiata, qualunque ne sia ragione, non può divenire sposa di alcun altro uomo: "Chiunque sposa colei che è mandata via [ἀπολελυμένην (*apolelymènen*), "una ripudiata"] commette adulterio" (*Mt 5:32*). Diversa la situazione del coniuge innocente (intendo la donna innocente, perché spesso il marito - o la moglie - con la sua trascuratezza può essere lui pure responsabile dell'adulterio del coniuge). Di fronte alle diverse discussioni sulle cause del ripudio, Yeshùà si eleva con un colpo d'ali al di sopra di esse, stabilendo che il *divorzio* (nel senso completo del vocabolo), non è mai possibile. Ma nel contempo, parlando della rottura provocata dal colpevole con l'adulterio, ammette che la parte innocente non debba rimanere per sempre legata a un coniuge che colpevolmente abbia infranto l'unione a due.

In *Mt 19* Yeshùà nega il divorzio al v. 6; non permette il divorzio al v. 9 in caso di adulterio ma concede unicamente libertà di azione (anche quella di risposarsi con altra persona) solo per chi è innocente, perché il matrimonio – già rotto con l'adulterio – necessiterebbe di essere ristabilito con il perdono, se il coniuge innocente lo vuole.


V.	<i>Mt 19</i>
6	"Quello che Dio ha aggiogato insieme l'uomo non lo separi"
9	"Chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di fornicazione, e ne sposa un'altra commette adulterio"

TNM

Le clausole mattaiche non costituiscono quindi una deroga al principio prima stabilito, ma solo la constatazione che una forza satanica e malvagia ha violentemente spezzato l'unione a due mediante l'unione carnale e morale con una terza persona.

## Sintesi del pensiero di Yeshùà

- ✚ Yeshùà **nega il divorzio**, vale a dire la rottura del vincolo matrimoniale con la susseguente libertà per entrambi i coniugi; nessuna ragione umana può legittimare la rottura di un vincolo stabilito da Dio.  
“Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi”. - *Mt 19:6*.
- ✚ Solo **l'adulterio** (specie se continuato) infrange automaticamente l'unione che è essenziale al matrimonio. Questa rottura non è frutto di umana decisione, bensì della potenza satanica che aggioga gli umani al peccato che è in se stesso morte. L'unione con una terza persona spezza automaticamente il primo vincolo, in quanto non vi può essere un'anima e un cuore con tre o quattro persone differenti. Così Yeshùà, dopo la parentesi mosaica, ripristina la norma originale di Dio.
- ✚ La **parte colpevole** non può passare mai a seconde nozze. “Io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te; poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo corpo” (*Mt 5:28,29*). Per chi ha colpa rimane solo il perdono e quindi il ristabilimento dell'unione con il marito o la moglie infedele, oppure l'espiazione della colpa rimanendo senza sposarsi. – Cfr. *1Cor 7:10,11*.
- ✚ La **parte innocente**, dopo la rottura del vincolo coniugale, può cercare di ripristinarlo così come Dio tentò di ristabilire i suoi vincoli d'amore con la sua tanto amata Israele, divenuta infedele e adultera. Il coniuge innocente può tuttavia riconoscere lo stato di fatto e ripudiare il coniuge adultero; ciò è contemplato nelle clausole mattaiche. – *Mt 5:32;19:9*.



לְכֵן אֵת אֲשֶׁר חִבֵּר הָאֱלֹהִים אֶל-יַפְרֵד הָאָדָם

*lachèn et ashèr khibèr haelohiyim al-yafrèd haadàm*

ὁ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω

*ò syn o theòs synèzeuksen ànthropos mè chorizèto*

**ciò che dunque Dio congiunse l'uomo non separi**

Sommarìo
Il ripudio nell'epoca antica prima di Yeshùà
L'atto di ripudio nel <i>Tanàch</i>
La limitazione del ripudio in <i>Dt 24:1-4</i>
Le cause di ripudio secondo le varie scuole rabbiniche
Il ripudio nelle Scritture Greche
La problematica paolina
Rottura del vincolo matrimoniale per la morte di un coniuge
Evitare anche la separazione legale
La problematica marciiana e lucana
Il pensiero di Marco
Il pensiero di Luca
La problematica mattaica
La questione critica: le clausole mattaiche
Il ripudio in <i>Mt</i>
Il cosiddetto sermone del monte
La polemica contro i farisei
Matrimonio legalmente illegittimo
Il caso di adulterio
L'adulterio nel <i>Tanàch</i>
Il caso di dubbio d'adulterio
La "fornicazione" significa per il coniugato un adulterio aggravato
La separazione legale
Rottura del vincolo per la parte innocente
Sintesi del pensiero di Yeshùà